

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Legge regionale 4 febbraio 2003 art. 10

Consulenza dr. Andrea Kaczmarek- Perugia

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 43 del 30/09/2004**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Validità del regolamento	p. 4
Art. 2 Definizioni.....	p. 4
Art. 3 Soggetti ammessi all’esercizio dell’attività – Rappresentanza.....	p. 5

TITOLO II- MERCATI E FIERE

Art. 4 Mercato di Arcidosso capoluogo	p. 6
Art. 5 Mercato di Stribugliano.....	p. 7
Art.6 Mercato di Montelaterone.....	p. 7
Art.7 Mercati straordinari.....	p. 7
Art. 8 Fiera annuale di Sant’Antonio.....	p. 8
Art. 9 Fiera annuale di Stribugliano.....	p. 9
Art. 10 Assegnazione decennale di posteggi.....	p. 9
Art. 11 Miglioria e scambio dei posteggi.....	p. 10
Art. 12 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.....	p. 11
Art. 13 Registrazione delle presenze.....	p. 11

TITOLO III- ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE O AFFINI

Art. 14 Posteggi fuori mercato.....	p. 12
Art. 15 Concessioni temporanee di posteggio.....	p. 12

TITOLO IV- DIPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, CONCESSIONI TEMPORANEE)

Art. 16 Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore.....	p. 13
Art. 17 Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio.....	p. 13
Art. 18 Uso del posteggio.....	p. 14
Art. 19 Prodotti alimentari.....	p. 15
Art. 20 Uso di veicoli e circolazione.....	p. 15
Art. 21 Obblighi di esposizione.....	p. 16

TITOLO V –COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22 Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita.....	p. 16
Art. 23 Zone vietate.....	p. 17

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Rilascio delle autorizzazioni.....	p. 17
Art. 25 Vigilanza e sanzioni.....	p. 17
Art.26 Mostra mercato dell'Antiquariato, artigianato e collezionismo.....	p. 18
Art. 27 Sperimentazione di mostre mercato ed altre manifestazioni.....	p. 19
Art. 28 Rinvio.....	p. 19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 6 della L. R. 4 febbraio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Arcidosso ed ha validità di anni tre, a decorrere dalla sua approvazione, con proroga di validità, alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo regolamento. Esso sostituisce il Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 29/R.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 10 della L.R. n. 10 del 12.1.2000.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. All'applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento sovrintendono il responsabile dell'Ufficio commercio, per quanto attiene al rilascio di autorizzazioni e concessioni, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di decadenza, revoca e simili, agli atti di subingresso, migliona e in generale di gestione dei profili amministrativi, ed il responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene al controllo, gestione e vigilanza delle manifestazioni.
6. I Responsabili ei settori, ciascuno nell'ambito di competenza, possono emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e, in particolare, il responsabile della Polizia Municipale può rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di viabilità e sicurezza.
7. Il presente regolamento non si applica alle forme libere e non professionali di vendita su area pubblica(vendita di alunni di scuole, scouts, associazioni div volontariato, svuotamento soffitte e cantine o simili) salvo per l'uso del suolo.
8. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento emanato dal Comune di Arcidosso in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *Legge regionale*, la L.R. 4 febbraio 2003, n. 10 della Regione Toscana "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

- b) *Commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, operatore con posteggio, operatore itinerante, autorizzazione, presenze in un mercato ed in una fiera, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 10;*
- c) *Portatore di handicap, soggetto di cui alla Legge 5.2.1992, n. 104;*
- d) *Imprenditore agricolo, soggetto di cui al D. Lgs 18.5.2001, n. 228;*
- e) *Posteggio, parte di suolo pubblico destinata dal Comune all'esercizio dell'attività commerciale data in concessione;*
- f) *Autorizzazioni di tipo A, e autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 6 comma 3, lettera a) della legge regionale;*
- g) *Autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, nei limiti di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento, e di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge regionale;*
- h) *Concessione di posteggio, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione;*
- i) *Spunta, l'operatore, non titolare di concessione decennale di posteggio, che si presenta ad una fiera o ad un mercato per operarvi;*
- j) *Spuntista, l'operatore, non titolare di concessione decennale di posteggio, che si presenta ad una fiera o ad un mercato per operarvi;*
- k) *Settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 della legge regionale;*
- l) *Comparto di fiera o mercato, l'insieme di uno o più posteggi, non necessariamente contigui, destinati ad uno stesso tipo di operatore (ordinato su aree pubbliche, produttore agricolo, portatore di handicap etc.) o ad una medesima merceologia o merceologie affini;*
- m) *Requisiti soggettivi, i requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dall'art. 5 della legge regionale;*
- n) *Concessioni temporanee di posteggio, quelle rilasciate, a coloro che siano già in possesso di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'esercizio nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di riunioni straordinarie di persone;*
- o) *Registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*

Art. 3

Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività- Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) I titolari di autorizzazioni di tipo A di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 10/2003 e delle relative concessioni di posteggio nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) I titolari di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 10/2003, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, residenti in qualsiasi regione italiana o nei Paesi dell'Unione Europea;
 - c) I produttori agricoli di cui al D.Lgs 228/2001, a norma delle relative disposizioni;

- d) I soggetti assegnatari, a titolo temporaneo, di posteggi non ancora assegnati od occasionalmente liberi (puntasti);
 - e) I soggetti iscritti al registro delle imprese, i piccoli imprenditori agricoli, gli artigiani ed i produttori agricoli non professionali, limitatamente alle fiere promozionali di cui all'art. 2 comma 7 della legge regionale che dovessero essere eventualmente istituite;
 - f) I titolari di concessioni temporanee;
2. Non sono operatori di commercio su aree pubbliche, pur potendo effettuare anche attività di vendita, gli espositori o comunque aderenti alle manifestazioni di cui alla legge regionale n. 70/74 ed eventuali sue modifiche o integrazioni, a norma del presente regolamento.
3. In conformità a quanto disposto dall'art 7, comma 7, della legge regionale, è ammessa la rappresentanza del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizione che:
- a) Si tratti di dipendenti o di collaboratori familiari del titolare o dei soci della società;
 - b) Tali soggetti siano in possesso di dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del D.Lgs. 445/2000 ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza, attestante il rapporto di cui al punto a) ed il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio.

TITOLO II MERCATI E FIERE

Art. 4

Mercato di Arcidosso capoluogo

1. È confermato Il "Mercato del Tennis" che si svolge, tutti i martedì ad Arcidosso capoluogo, in Viale Lazzeretti. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio, su istanza degli operatori o per concomitanza con fiere e mercati nei comuni limitrofi, disponga altrimenti, dandone avviso con congruo anticipo.
2. Nel mercato sono previsti trentasette posteggi ripartiti nei seguenti comparti di mercato:
 - a) – quattro posteggi per la vendita di prodotti alimentari;
 - b) – trentadue posteggi per la vendita di prodotti non alimentari;
 - c) – un posteggio per portatori di handicap.
3. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle 13.00, nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nel restante periodo dell'anno. Le operazioni di spunta hanno inizio immediatamente dopo l'orario di inizio del mercato, negli spazi antistanti il posteggio n. 1.
4. L'accesso al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso esclusivamente da Via Lazzeretti, in entrambe le direzioni.

Art. 5
Mercato di Stribugliano

1. È confermato il mercato quindicinale di Stribugliano che si svolge, in tutto l'anno, nel secondo e quarto lunedì di ogni mese, in Via Provinciale. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è autonomamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga motivatamente altrimenti, dandone avviso con congruo anticipo.
2. Nel mercato sono previsti otto posteggi senza ripartizione in comparti di mercato.
3. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle 13.00, nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nel restante periodo dell'anno. Le operazioni di spunta hanno inizio immediatamente dopo l'orario di inizio del mercato.
4. L'accesso al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso esclusivamente da Via Provinciale.

Art. 6
Mercato di Montelaterone

1. È confermato il mercato quindicinale che si svolge, in tutto l'anno, nel primo e terzo lunedì di ogni mese, a Montelaterone in Piazza Madonna. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga motivatamente altrimenti, dandone avviso con congruo anticipo.
2. Nel mercato sono previsti sei posteggi senza ripartizione in comparti di mercato.
3. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle 13.00, nel periodo di vigenza dell'ora legale e dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nel restante periodo dell'anno. Le operazioni di spunta hanno inizio immediatamente dopo l'orario di inizio del mercato.
4. L'accesso al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso esclusivamente da Via Nuova.

Art.7
Mercati straordinari

1. Qualora in presenza di particolari esigenze fosse opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive dei mercati (mercato straordinario), il loro svolgimento è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio, assunta ai sensi dell'articolo 1 comma 3,

sentiti gli operatori previa comunicazione alle Associazioni degli operatori e dei consumatori.

2. Al mercato straordinario partecipano i medesimi operatori del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Eventuali assenze non sono conteggiate.

Art.8

Fiera annuale di Sant'Antonio

1. È confermata la fiera di Sant'Antonio, che si svolge ogni anno il 13 giugno. Qualora il 13 giugno coincida con una festività riconosciuta o vi siano altri preminenti motivi di pubblico interesse, la fiera può essere spostata ad altra data prossima, con determinazione del Responsabile del servizio commercio, non costituente modifica del piano ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
2. L'orario della fiera è fissato dalle ore 7.30 alle ore 19.00.
3. La fiera si svolge nel Capoluogo, Corso Toscana e Piazza Indipendenza, secondo l'apposita planimetria.
4. Nella fiera è previsto un numero di 106 posteggi decennali, articolati nei sottoindicati comparti di fiera:

COMPARTO	N° DI POSTEGGI			
	Alimentari	Abbigliamento	Altri	Tot
Ordinari per operatori su aree pubbliche	3	101	Zero	104
Riservati a portatori di handicap	Senza distinzione di merceologie			1
Per produttori agricoli D.Lgs 228/2001	Zero	Zero	2	2
TOTALE	3	101	2	107

5. In occasione della fiera possono essere concesse dal responsabile della Polizia Municipale, a domanda degli interessati inoltrata anche verbalmente il giorno stesso, fino a cinque posteggi temporanei di ridotte dimensioni, da utilizzarsi senza automezzo e nella zona pedonale di Piazza Indipendenza, per la dimostrazione o vendita di prodotti particolari, opere d'art o dell'ingegno a carattere creativo, dei settori dell'hobbistica, bricolage, scambistica, collezionismo e simili o per attività di Associazioni di volontariato.
6. L'accesso degli operatori con concessione decennale alla fiera e la sistemazione dei banchi non può avvenire prima delle ore 6.00 né dopo le ore 7.00. Le operazioni di spunta hanno inizio alle ore 7.15.

7. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 20.00.
8. In caso di necessità o di imprevisti il Responsabile del Servizio o della Polizia Municipale, ciascuno per le sue competenze, può disporre motivate deroghe al disposto dei commi 5, 6 e 7 e disporre quant'altro necessario al funzionamento della fiera.

Art. 9

Fiera annuale di Stribugliano

1. È confermata la fiera di Stribugliano, da tenersi ogni anno il 18 settembre. L'orario della fiera viene fissato dalle ore 7.30 alle ore 19.00.
2. La fiera si svolge in Via Provinciale e Via della Fontana, secondo quanto indicato nell'apposita planimetria.
3. Nella fiera è previsto un numero di 18 posteggi decennali, senza distinzione in comparti di fiera.
4. L'accesso degli operatori con concessione decennale alla fiera e la sistemazione dei banchi non può avvenire prima delle ore 6.00 né dopo le ore 7.00. Le operazioni di spunta hanno inizio alle ore 7.15.
5. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 20.00.
6. In caso di necessità o di imprevisti il Responsabile del Servizio o della Polizia Municipale, ciascuno per le sue competenze, può disporre motivate deroghe al disposto dei commi 4 e 5 e disporre quant'altro necessario al funzionamento della fiera.

Art. 10

Assegnazione decennale di posteggi

1. L'assegnazione nei mercati e nelle fiere dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata sulla base di bandi resi noti con idonee forme di pubblicità scelte dal Responsabile del Servizio, compresa eventualmente la pubblicazione al BUET, ed emanati con cadenza almeno annuale.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, il rilascio di autorizzazioni decennali nelle fiere è ammesso solo a favore di operatori già in possesso di un'altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente a mezzo del servizio postale, a far data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Farà fede il timbro postale purché la domanda pervenga all'ufficio protocollo del comune entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione. Le eventuali domande pervenute, dopo il bando, anteriormente al suddetto termine sono considerate prodotte il primo giorno utile.

4. Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi nei vari mercati e fiere e, per il mercato del Capoluogo, con riferimento a ciascun suo comparto, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Limitatamente al mercato del Capoluogo (Tennis) impegno alla trattazione di uno o più dei seguenti generi: alimentare e/o non alimentare. I posteggi assegnati sulla base della presente priorità, sono merceologicamente vincolati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2003;
 - b) Maggiore anzianità di presenza effettiva maturata, trattandosi di fiera, oppure maggior numero di volte che l'operatore si è presentato per operare anche se non vi fosse riuscito, trattandosi del mercato;
 - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o ambulante o di inizio dell'attività, trattandosi di produttori agricoli;
 - d) Ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione.
5. Nel medesimo mercato o nella medesima fiera possono essere assegnati fino a due posteggi o uno trattandosi di portatori di handicap come previsto dall'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 10/ 2003. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi decennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere solo per l'assegnazione di un solo posteggio.
6. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
7. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato copia del documento di identità dell'avente diritto. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

Art. 11

Miglioria e scambio dei posteggi

1. Il cambio del posteggio già assegnato, con altro del medesimo mercato o fiera avente migliori caratteristiche mercato o fiera avente migliori caratteristiche economiche o logistiche (miglioria) è autorizzato con atto del responsabile del Servizio, senza necessità di attendere il bando, a condizione che:
 - a) Il posteggio richiesto sia libero;
 - b) Trattandosi del mercato del Capoluogo, il posteggio richiesto appartenga al medesimo comparto;
 - c) Non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
2. A tal fine, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati ad un riunione nel corso della quale ciascuno dei presenti, seguendo l'ordine di graduatoria per anzianità di presenza e, a parità

di tale presupposto, di iscrizione al Registro delle Imprese, sceglie per migliona un posteggio tra quelli liberi.

3. Alle condizioni indicate ai punti b) e c) del comma 1 può essere in ogni tempo autorizzato lo scambio consensuale di posteggio tra operatori già assegnatari.

Art. 12

Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di Sant'Antonio e di Stribugliano di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, comunemente detta spunta, compresa l'assegnazione di posteggi a produttori agricoli di cui al D.Lgs 228/2001, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, a favore di operatori o loro rappresentanti, purché materialmente in possesso dell'originale dell'autorizzazione la cui mancata esibizione comporta esclusione dalla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) Appartenenza al medesimo comparto del posteggio da assegnare, trattandosi del mercato del Tennis;
 - b) Maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella fiera o maggiore numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato, anche se non vi avesse operato;
 - c) Sorteggio.
3. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea(spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa. La presenza viene comunque conteggiata.

Art. 13

Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti nei mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:
 - a) Vi hanno effettivamente partecipato;
 - b) Non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà, riconosciuta dalla Polizia Municipale.
2. Sono considerati presenti alla fiera di Sant'Antonio e di Stribugliano, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, i soli operatori che vi abbiano effettivamente ed ininterrottamente partecipato dall'orario di inizio all'orario di fine della fiera, salvo che gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni metereologiche avverse o altri gravi motivi, consentano l'abbandono anticipato della fiera.
3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
4. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione degli estremi dell'autorizzazione con cui l'operatore si è presentato nonché delle sue generalità e del numero di posteggio, se già assegnato.

5. L'operatore che cessa di frequentare un mercato, decorso un anno dall'ultima volta che si è presentato alla spunta, perde le presenze di spunta e viene depennato d'ufficio dai relativi elenchi, salvo che l'assenza derivi da giustificato motivo.
6. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate dalla Polizia Municipale, così come le cartografie dei mercati e delle fiere e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

TITOLO III

Altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche

Art. 14

Posteggi fuori mercato

1. Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato:
 - a) Un posteggio, in Arcidosso capoluogo – Piazza Garibaldi, da utilizzarsi per la vendita di prodotti ittici, nel giorno di venerdì con orario 8.00- 13.00;
 - b) Un posteggio, in Arcidosso capoluogo- Piazza Garibaldi, da utilizzarsi per la vendita di prodotti alimentari, nel giorno di sabato con orario 8.00- 13.00.
2. Le autorizzazioni e concessioni per i posteggi fuori mercato eventualmente vacanti sono rilasciate, su istanza degli interessati da inoltrare entro 30 giorni dall'apposito avviso a cura del responsabile del settore e nei termini ivi previsti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Aver frequentato il Comune di Arcidosso in qualità di itinerante;
 - b) A parità di condizione di cui al punto a), maggior periodo di frequenza del Comune;
 - c) Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese in qualità di operatore su aree pubbliche;
 - d) Sorteggio.

Art. 15

Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del settore può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 3 per ciascuna manifestazione.
2. Il Responsabile del settore, per fondati motivi, può rilasciare eventuali autorizzazioni in numero superiore a tre, previo parere delle Associazioni di categoria che si intende positivamente acquisito qualora non pervenga nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, concessioni temporanee)

Art. 16

Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali o imprevisti o in altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con una propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.
2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.
3. L'eventuale spostamento definitivo del mercato costituisce modifica del presente regolamento ed è deliberato dal Consiglio Comunale con le medesime procedure previste per la sua approvazione.
4. In caso di intemperie, avversità meteorologiche o eventi eccezionali ed altre cause di forza maggiore, il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare la cessazione anticipata delle manifestazioni (fiere e mercati).
5. Fatto salvo il disposto del comma 4, costituisce assenza dal mercato o dalla fiera l'abbandono anticipato dagli stessi senza espressa autorizzazione della Polizia Municipale che è dato solo in presenza di gravi e comprovati motivi, comunque diversi dalla scarsa affluenza di clientela o da motivi meteorologici.

Art. 17

Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio

1. Ai sensi della legge regionale n. 10/2003 le concessioni di posteggio decennali, sono tacitamente rinnovate alla scadenza, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale le autorizzazioni decadono per la perdita dei previsti requisiti soggettivi o per mancata utilizzazione, secondo le modalità ivi indicate. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore.

Art. 18
Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. È vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, disgiuntamente dalla cessione o affitto d'azienda, o consentire che altri vi effettuino attività di vendita.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta degli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.
4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno 1.5 metri. Le merci esposte mediante ganci o supporti, comunque pendenti dalle tende non possono superare la sporgenza degli arredi costituiti dai banchi di vendita ed in assenza di questi ultimi, non possono comunque eccedere l'occupazione del posteggio della misura di metri 8,00(lunghezza) x 2, 50 (larghezza).
5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. Rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altra intemperie.
6. Nei mercati tutte le merci debbono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 50 centimetri dal suolo ad esclusione da parte dei rivenditori di piante e fiori. La disposizione si applica anche alle fiere, limitatamente ai prodotti alimentari non confezionati.
7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 50 cm. E debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni maggiori debbono attenersi alla presente disposizione in occasione del cambio della tenda.
9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appostiti contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. È fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
12. È vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
13. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori e apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 mt.

Art. 19 **Prodotti alimentari**

1. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. I prodotti alimentari non confezionati debbono essere oggetto di particolare accorgimenti onde garantirne la massima igiene.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura od altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 20 **Uso di veicoli e circolazione**

1. È consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. L'acquisto o la disponibilità di nuovi veicoli di dimensioni superiori a quelli del posteggio non dà alcun diritto all'ampliamento del medesimo.
3. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

5. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, salvo chela fiera o il mercato si svolga su vie e piazze che non sono state chiuse al traffico.

Art. 21

Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. È ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

TITOLO V

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22

Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente;
 - a) Per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 15 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
 - b) Per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - c) Per ulteriori 15 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela;
2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore deve spostarsi in una nuova ubicazione, diversa da quella di provenienza, intesa come diversa via o piazza, comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, con divieto di ritornare prima di due ore in quella di provenienza o già occupata nello stesso giorno.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree diverse dal Capoluogo.
4. È vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto 114/1998, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Art. 23
Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché per esigenze di concentrazione spaziale dell'offerta di commercio di aree pubbliche, nell'interesse del consumatore, si dispongono i seguenti divieti:
 - a) Divieto assoluto di esercizio del commercio in forma itinerante nelle seguenti aree di transito urbano: Corso Toscana, Via Risorgimento, Via Ricasoli e Piazza Indipendenza;
 - b) Divieto di esercizio dell'attività in forma itinerante nei giorni di mercato e di fiera nei luoghi ove essi, rispettivamente, si svolgono o comunque nel raggio di 500 metri da essi.
2. Il responsabile della Polizia Municipale, per comprovati motivi, può estendere in via transitoria i divieti di cui al comma 1, ed altre aree.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 24
Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di tipo A ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale, sono rilasciate unitamente alla concessione di posteggio, nel termine di sessanta giorni dalla scelta del posteggio.
2. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni di tipo B, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale, sono esaminate nel termine di novanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 25
Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dell'articolo 15 della legge regionale n. 10/2003 e dalle eventuali disposizioni speciali.
3. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500.

Art. 26

Mostra-mercato dell'Antiquariato, artigianato e collezionismo

1. Ai sensi del Capo II della L.R. 21 novembre 1974, n. 70, è confermato lo svolgimento presso il Capoluogo nel lato pedonale di Piazza Indipendenza, di una mostra-mercato dell'antiquariato, artigianato e collezionismo, denominata Mercatino dell'Antiquariato.
2. Il Mercatino dell'Antiquariato si articola in cinque edizioni all'anno, della durata da uno a tre giorni, che si tengono in occasione del periodo pasquale, nel mese di maggio in occasione della festa di primavera, del periodo natalizio, nel mese di agosto e nelle due settimane della festa della castagna, una per settimana.
3. Possono richiedere di organizzare una o più edizioni della manifestazione:
 - a) Associazioni di categoria e loro organismi tecnici;
 - b) Associazioni culturali e del tempo libero;
 - c) Associazioni ed altri organismi di gestione di mostre-mercato e manifestazioni analoghe;
 - d) Associazioni del Volontariato.
4. La domanda di autorizzazione per l'organizzazione di ciascuna edizione del Mercatino dell'Antiquariato è inoltrata dal legale rappresentante dei soggetti indicati al comma 3 e contiene:
 - a) L'apposita scheda informativa, debitamente compilata, prevista all'allegato B alla deliberazione C.R. 30.09.1997 n. 329;
 - b) Copia del regolamento della manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i criteri di ammissione e l'indicazione degli oneri in capo ai partecipanti;
 - c) Programma dell'iniziativa;
 - d) Criteri di selezione ed ammissione dei partecipanti.
5. L'assegnazione delle varie edizioni della manifestazione tra più eventuali richiedenti, compresa la scelta delle date e del numero delle edizioni da assegnare a ciascuno di essi, è effettuata dalla Giunta, con riferimento a ciascun anno solare, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Varietà e novità delle varie edizioni, anche attraverso l'alternanza dei relativi organizzatori;
 - b) Garanzie di serietà, professionalità e qualità delle manifestazioni, tenuto anche conto di eventuali precedenti edizioni già svolte;
6. Al Mercatino dell'Antiquariato possono partecipare:
 - a) Produttori agricoli che trattano prodotti tipici locali ed artigianali connessi all'agricoltura;
 - b) Produttore ed operatori commerciali in sede fissa nei settori dell'antiquariato, artigianato e collezionismo;
 - c) Soggetti qualificabili come hobbisti, collezionisti, scambisti che effettuano l'esposizione, lo scambio e la vendita dei prodotti;
 - d) Artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 443 del 1985;
 - e) Soggetti che intendano vendere opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo;

- f) Altri soggetti qualificati, operanti nel settore dell'antiquariato, artigianato, collezionismo e simili, selezionati dagli Organizzatori;
7. Nel giorno della manifestazione, onde mantenere alla medesima spiccate caratteristiche di originalità e tipicità, è fatto divieto, nell'area della stessa e comunque a distanza inferiore a 500 metri lineari dalla medesima, di esercizio del commercio in forma itinerante.
 8. Il Responsabile del servizio, sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta, autorizza lo svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prescrizioni a tal fine impartite dalla Polizia Municipale, per motivi, di sicurezza, viabilità e traffico.
 9. La concessione per l'uso delle aree ed ogni altra eventuale autorizzazione necessaria allo svolgimento della manifestazione sono richieste dal legale rappresentante dell'Organizzatore ed a questo intestate.
 10. La manifestazione, avente medesima denominazione istituita con atto di Consiglio Comunale 28.09.98, n. 60 è soppressa.

Art. 27

Sperimentazione di mostre mercato ed altre Manifestazioni

1. Nel corso di validità del presente regolamento la Giunta è espressamente autorizzata a promuovere, ai sensi della legge regionale 70/74 ed eventuali sue modifiche o integrazioni, di mostre-mercato ed altre manifestazioni che comprendono comunque attività di promozione del territorio con vendita di prodotti su aree pubbliche.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio le iniziative sperimentali intraprese, proponendo, in caso di esito positivo, la loro formalizzazione ed inclusione nel presente regolamento.

Art. 28

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10.